



# Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 33/2015

Prot. 5359

Data 18.06.2015

**OGGETTO: Contenimento infestazione zanzara tigre (*Aedes Albopictus*).**

## **IL SINDACO AUTORITA' SANITARIA LOCALE**

CONSIDERATA la comunicazione dell'ASL di Brescia, Dipartimento di Prevenzione Medico, del 05.04.2011 prot. n. 0047890, avente per oggetto "*Interventi di lotta contro le zanzare*", alla quale era allegata la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, prot. H1.2011.0007528 del 09.03.2011;

TENUTO CONTO della successiva comunicazione prot. n. 0035127 del 12.03.2014 ad oggetto "Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

VISTE le numerose note dell'ASL, Direzione Gestionale Distrettuale n. 6, U.O. Integrata Igiene e Medicina di Comunità di Salò, già trasmesse negli anni scorsi riguardanti le "misure di lotta per il contenimento infestazione da zanzara tigre e zanzara comune";

VISTE le proposte di ordinanza predisposte negli scorsi anni dalla Direzione Generale di Sanità della Regione Lombardia;

PRESO ATTO che a fronte del pregiudizio e del fastidio rappresentati corre l'obbligo per il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, promuovere ogni iniziativa che avverta la popolazione della potenziale pericolosità della zanzara tigre ed adottare idonei comportamenti per un suo contenimento;

RITENUTO pertanto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## **ORDINA**

a tutti i cittadini residenti nell'ambito del Comune nonché agli Amministratori condominiali quanto segue:

- nei mesi primaverili ed estivi:
  - non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possano raccogliere o trattenere acqua piovana;
  - procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
  - coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc.) con teli plastici o reti zanzariere;
  - mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto, dei fili di rame o delle pastiglie larvicide che risultano tossici per le larve di zanzara ed evitano la loro proliferazione;
  - pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche), i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle aree private (giardini, cortili, ecc.);

- nei mesi invernali:
  - eseguire adeguate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;
  - eseguire due interventi adulticidi contro le eventuali femmine svernanti, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei seguenti luoghi:
    - cantine;
    - locale caldaia;
    - locali pompe sollevamento;
    - solaio;
    - vasche settiche;
    - camere d'ispezione rete fognaria;

## **ORDINA ALTRESI'**

- alle ditte che a qualsiasi titolo detengono, anche temporaneamente, copertoni di autoveicoli di qualsiasi natura:
  - di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
  - di provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Distretto Sanitario n. 11 di Salò, la data e l'ora dell'intervento.
- alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione autoveicoli:
  - di provvedere ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Distretto Sanitario n. 11 di Salò, la data e l'ora dell'intervento.
- ai proprietari e/o concessionari dei loculi presso il cimitero comunale:
  - di provvedere, a partire dal 21 marzo di ogni anno, a inserire nei vasi e sottovasi portafiori di ciascun loculo dei fili di rame o delle pastiglie larvicide che risultano tossici per le larve di zanzara ed evitano la loro proliferazione.

## **AVVERTE**

La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265.

## **DISPONE**

La notifica del presente provvedimento attraverso:

- 1- l'affissione per 120 giorni all'albo pretorio comunale;
- 2- la pubblicazione della stessa sul sito internet comunale;
- 3- l'affissione della stessa presso le bacheche comunali;
- 4- la trasmissione del provvedimento all'ASL di Salò per opportuna conoscenza

Che la vigilanza su quanto indicato nella presente ordinanza sia demandata alla Polizia Locale ed agli organi ispettivi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Il Sindaco  
f.to Michele Zanardi